

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 6 e dell'art. 3 bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421), il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) ha disciplinato il rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende sanitarie fissando anche i criteri per la determinazione dei relativi emolumenti;
- il suddetto DPCM 502/1995 prevede, tra l'altro, che il trattamento economico annuo dei direttori generali delle aziende sanitarie può essere integrato di una ulteriore quota fino al 20% dello stesso previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla Regione con i relativi criteri valutativi;

Dato atto che:

- l'art. 18, comma 3, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), nonché l'art. 9, della legge regionale 18.8.2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), ora abrogati, stabilivano che all'amministratore unico del Centro servizi condivisi si applicasse il trattamento economico previsto per il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità;
- l'art. 4 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), ora abrogato, stabiliva che al direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità venisse corrisposto il medesimo trattamento economico previsto per i direttori generali delle aziende sanitarie regionali;
- per effetto della suddetta normativa il procedimento di valutazione del raggiungimento dei risultati al fine della corresponsione della quota integrativa al trattamento economico di cui al DPCM 502/1995 riguarda anche il Centro servizi condivisi, quale ente del servizio sanitario regionale;

Precisato che, in conformità a quanto previsto dal citato DPCM n. 502/1995, gli obiettivi al cui raggiungimento è ricollegata la corresponsione dell'emolumento integrativo del trattamento economico annuo a favore degli organi di vertice degli enti del servizio sanitario regionale, nonché i relativi criteri ed indicatori di verifica, sono determinati annualmente dall'Amministrazione regionale;

Richiamata la deliberazione giunta n. 957, del 24.4.2009, con la quale:

- sono stati approvati, tra l'altro, il bilancio preventivo ed il programma preventivo consolidato del servizio sanitario regionale per l'anno 2009;

- è stato definito all'allegato 6, recante "*Patto annuale tra Regione e servizio sanitario regionale e modalità di valutazione dei risultati 2009*", il contenuto degli obiettivi assegnati agli organi di vertice del servizio sanitario regionale al fine della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico annuo, nonché i relativi criteri per la loro valutazione ed il peso ponderale attribuito ai medesimi;
- è stato stabilito al punto 3.2.6, dell'allegato 4, recante "*Direttive e prescrizioni e quadro riassuntivo delle erogazioni regionali*", che il rispetto dell'equilibrio di bilancio, con una tolleranza pari allo 0,2 per cento dei costi della produzione, individuato nel precitato allegato 6 alla DGR n. 957/2009, quale preconditione per la corresponsione della quota economica integrativa, sarà calcolato sulla gestione caratteristica comprensiva delle imposte;

Precisato, in relazione alla definizione degli obiettivi, che al Centro servizi condivisi non è stato assegnato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 7/2009 (Disposizioni in materia di contenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale), l'obiettivo relativo al rispetto dei tempi d'attesa avente il peso ponderale di 25 punti su cento in quanto non concernente le sue funzioni istituzionali;

Vista la deliberazione giunta n. 175, del 10.2.2012, con la quale, ai sensi delle disposizioni del citato DPCM n. 502/1995, in particolare:

- la quota integrativa al trattamento economico è stata fissata nella misura del 20% del compenso annuo onnicomprensivo lordo spettante per l'anno 2009 a ciascun organo di vertice del servizio sanitario regionale, tenuto conto delle eventuali rideterminazioni rispetto agli importi di cui alla deliberazione giunta n. 3017, del 14.9.2001, conseguenti alle disposizioni intervenute in materia di trattamento economico dei direttori generali di cui all'art. 8 della legge regionale 30.12.2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione – legge finanziaria 2010);
- si è proceduto alla valutazione dell'attività degli organi di vertice del servizio sanitario regionale in relazione agli obiettivi assegnati con la DGR n. 957/2009, ai fini dell'attribuzione della quota economica integrativa per l'anno 2009;
- sono state valutate le osservazioni pervenute a seguito delle comunicazioni con cui la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha informato gli organi di vertice sugli esiti della verifica preliminare;
- è stato, quindi, accertato il risultato conseguito nell'anno 2009 dagli organi di vertice del servizio sanitario regionale, con l'eccezione del Centro servizi condivisi, al fine della successiva corresponsione dei relativi importi della quota integrativa;
- è stato rinviato a successivo provvedimento la valutazione ed il conseguente accertamento del risultato raggiunto dal Centro servizi condivisi;

Visto l'art. 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)

che, nel ridefinire l'assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario regionale, ha previsto, in particolare, la soppressione del Centro servizi condivisi;

Dato atto, in relazione al riordino del servizio sanitario regionale, che:

- con deliberazione giuntale n. 2717, del 3.12.2009, le funzioni del Centro servizi condivisi sono state trasferite, a decorrere dall'1.1.2010, all'Azienda ospedaliero – universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine che è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso;
- la predetta Azienda ha costituito, nel proprio assetto interno, un dipartimento tecnico-amministrativo denominato Dipartimento servizi condivisi cui sono state assegnate le attività svolte dall'ente medesimo;

Atteso, come emerge dalla su citata DGR n. 175/2012, che:

- per la valutazione del risultato della gestione degli enti del servizio sanitario regionale sotto il profilo economico, finanziario nonché della programmazione, si fa riferimento agli elementi ed ai dati risultanti dagli atti di controllo annuale, approvati, ai sensi dell'art. 29, della LR n. 49/1996, per l'anno 2009, con la deliberazione giuntale n. 1800, del 16.9.2010;
- in particolare, per la valutazione dell'andamento della programmazione annuale del servizio sanitario regionale, anche in relazione agli obiettivi posti ai fini della corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuale degli organi di vertice, si fa riferimento alla relazione sullo stato di attuazione del programma annuale consolidato, di cui all'allegato 4 della predetta DGR n. 1800/2010;
- per effetto dell'intervenuto riassetto del servizio sanitario regionale le aziende sanitarie regionali hanno adottato e trasmesso i propri bilanci d'esercizio 2009 alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ai fini dell'adozione dei suddetti atti di controllo annuale;
- il bilancio d'esercizio 2009 del Centro servizi condivisi, predisposto dal Dipartimento servizi condivisi, è stato adottato con decreto n. 540-27068, del 29.4.2010, del direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliero – universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine, su delega del direttore generale, ed è stato trasmesso alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
- con decreto del direttore centrale della salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali n. 882, del 13.9.2010, sono stati adottati gli atti relativi al controllo annuale di cui all'art. 29 della LR n. 49/1996, poi recepiti con la su citata deliberazione giuntale n. 1800/2010;

Ritenuto, a seguito del rinvio di cui alla citata DGR n. 175/2012, di valutare il conseguimento da parte del Centro servizi condivisi degli obiettivi allo stesso assegnati ai fini della corresponsione della quota integrativa al trattamento economico sulla base del livello di raggiungimento degli obiettivi medesimi;

Precisato che anche per il Centro servizi condivisi la misura della quota integrativa al trattamento economico annuo è pari al 20% del trattamento economico annuo come stabilito nella su citata DGR n. 175/2012;

Richiamate:

- la nota prot. n. 16300/SPS/DC, del 14.9.2011, con cui la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha comunicato ai soggetti che si sono succeduti al vertice del Centro servizi condivisi l'esito delle verifica istruttoria preliminare assegnando termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- la nota di riscontro del 28.9.2011, dell'ing. Claudio Giuricin, le cui osservazioni sono state condivise anche dal dott. Paolo Bordon con nota del 4.10.2009;
- la nota prot. n. 20965/SPS/DC, del 18.11.2011, con cui la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha effettuato ulteriori comunicazioni in relazione all'attività istruttoria, assegnando nuovo termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- la nota del 2.12.2011, dell'ing. Claudio Giuricin, con cui sono state rappresentate le proprie considerazioni in riscontro alle osservazioni formulate dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
- la nota del 6.4.2012, dell'ing. Claudio Giuricin, con cui sono stati forniti ulteriori elementi in relazione al raggiungimento degli obiettivi;
- la nota prot. n. 18682, del 7.11.2012, con cui la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha comunicato quanto considerato a conclusione dell'esame e valutazione di tutte le osservazioni prodotte;
- la nota del 20.11.2012, dell'ing. Claudio Giuricin, con cui sono state rappresentate le proprie considerazioni alla suddetta valutazione;
- la nota del 7.12.2012, della dott.ssa Manuela Baccarin in riscontro alla predetta comunicazione di cui alla nota prot. n. 18682, del 7.11.2012;

Ricordato che:

- la DGR n. 957/2009 poneva come preconditione ai fini della corresponsione della quota economica integrativa per l'anno 2009 per la medesima il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio nella gestione caratteristica, comprensiva delle imposte con una tolleranza dello 0,2 per cento sui costi della produzione;
- come preso atto anche nella DGR n. 175/2012, sulla base delle risultanze degli atti di controllo annuale, l'anzidetto requisito è stato conseguito dal Centro servizi condivisi;

Esaminate le osservazioni pervenute in relazione all'attività del Centro servizi condivisi nonché la documentazione prodotta con la corrispondenza innanzi richiamata;

Ritenuto, quindi, di:

- valutare le osservazioni pervenute come indicato nelle motivazioni esposte nell'allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
- accertare quindi il risultato conseguito come indicato all'allegato B al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante al fine della successiva corresponsione del relativo importo della quota integrativa;

Considerato, in ordine alla corresponsione della quota integrativa, come già esposto nella DGR n. 175/2012, che:

- provvedono alla corresponsione della quota medesima le singole Aziende per i servizi sanitari, le Aziende ospedaliero – universitarie e gli Istituti di ricovero e cura con le risorse disponibili nei propri bilanci, in conformità alle previsioni di cui alla deliberazione giuntale n. 3017, del 14.9.2001, laddove dispone, al punto 5 del dispositivo, che gli oneri conseguenti al trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie fanno carico ai bilanci delle aziende medesime a valere sui trasferimenti regionali;
- il trattamento economico annuo per l'anno 2009 corrisposto a favore degli organi di vertice del servizio sanitario regionale si presenta differenziato in considerazione delle eventuali rideterminazioni in applicazione delle previsioni di cui al su citato 8 della LR n. 24/2009, in attuazione dell'art. 61, comma 14, del decreto legge 25.6.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008, n. 133;
- nel corso dell'anno 2009 sono intervenuti anche diversi avvicendamenti al vertice degli enti del servizio sanitario regionale;
- pertanto, risulta maggiormente appropriato che la concreta quantificazione degli importi spettanti agli organi di vertice sia effettuata dai soggetti cui compete l'erogazione dello stesso trattamento economico;

Considerato, quindi, che in relazione al Centro servizi condivisi gli oneri conseguenti all'attribuzione della quota integrativa al trattamento economico fanno capo all'Azienda ospedaliero – universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine con le risorse a carico del proprio bilancio, essendo la stessa subentrata, come innanzi esposto, in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso;

Tutto ciò premesso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, all'unanimità

DELIBERA

1. Di valutare il raggiungimento degli obiettivi assegnati, nell'anno 2009, al Centro servizi condivisi ai fini della corresponsione della quota integrativa al trattamento economico a favore del proprio organo di vertice come indicato nell'allegato B e tenuto conto delle valutazioni esposte nell'allegato A, i quali costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2. Di stabilire che l'Azienda ospedaliero – universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine provvede alla determinazione degli importi della quota integrativa al trattamento economico per l'anno 2009, a favore degli organi di vertice del soppresso Centro servizi condivisi, in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi nonché in relazione al periodo di svolgimento dei relativi incarichi di vertice.

3. Di stabilire, altresì, che l'Azienda ospedaliero – universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine provvede anche alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico per l'anno 2009 ai soggetti di cui al punto 2.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE